

---

INTERO PROVVEDIMENTO

**Decreto legislativo - 29/03/2004, n.102**

**Gazzetta Ufficiale:** 23/04/2004, n. 95

---

**EPIGRAFE**

---

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004 n.102 (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 95). - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (1)(A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 7 maggio 2010, n. 15; Circolare AGEA 22 aprile 2010, n. 13; Circolare AGEA 15 novembre 2011 n. UMU.2011.1408; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 giugno 2012 n. AS962; Circolare AGEA 31 luglio 2012 n. ACIU.2012.329.

[1] Per il rifinanziamento del Fondo di cui al presente decreto, vedi l'articolo 1, comma 127, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 vedi D.M. 31 marzo 2022.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

## **TITOLO I FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE**

### **Articolo 1 Finalità (1)**

Art. 1.

1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. **Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì**

l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo(2).

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari (3).

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio (4);

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria (5);

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni(6).

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32 e successivamente dall'articolo 1, comma 446, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n.213.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.e successivamente dall'articolo 1, comma 446, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n.213.

[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32. Per una deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'articolo 1, comma 501 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 523 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Capo I**  
**Aiuti per il pagamento di premi assicurativi**

**Articolo 2**  
**Polizze assicurative e fondi di mutualizzazione (1) (2)**

Art. 2.

1. Per le finalità e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome (3).

[2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione .] (4)

[3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.] (5)

[4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.] (6)

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi (7).

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa(8) .

5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. [Quando dalle

rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.](9).

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

[2] Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[3] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[4] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[6] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[7] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[8] Comma aggiunto dall'articolo 1-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

[9] Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32..

## **Articolo 2 bis** **Polizze assicurative sperimentali (1)**

### Art. 2-bis.

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:

a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;

b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.

2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

**Articolo 3**  
**Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione**

Art. 3.

1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

- a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;
- b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

**Articolo 4**  
**Piano di gestione dei rischi in agricoltura (1) (2)**

Art. 4.

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie(3).

2. Il Piano è elaborato anche sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:

- a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
- b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
- f) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
- g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
- g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).(4)

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (5).

4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
- b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) eventi coperti, garanzia;

d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture(6).

5. Nel Piano possono essere disposti anche (7):

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche .

5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente (8).

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

[2] Rubrica sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[3] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[4] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[6] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[7] Alinea modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[8] Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Capo II**

### **Interventi compensativi**

#### **Articolo 5**

#### **Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva (A)**

##### **Art. 5.**

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di

produzione agricola [ 1 ], iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche(1).

1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.(2)

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:(3)

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento (4);

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;(5)

c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio, di cui all'articolo 7;(6)

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 (7).

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (8).

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea (9).

4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresì esclusi dagli aiuti:

a) le grandi imprese;

b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (10).

4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa

dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata:

a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;

b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti (11).

4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali (12).

4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura(13).

4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione (14).

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2(15).

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale (16) .

[1] Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 14 giugno 2013, n. 99.

[1] Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 446, lettera c) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[3] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 446, lettera d) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[4] Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 446, lettera d) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 446, lettera d) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[7] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

[8] Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[9] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32. Per una deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 17, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, non ancora convertito in Legge.

[10] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[11] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[12] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[13] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[14] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[15] Per una deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 18-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

[16] Vedi l'articolo unico del D.M. 21 luglio 2011.

## **Articolo 6**

### **Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN (1)**

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle

previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale<sup>(2)</sup>.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. [Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.] (3)

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

[2] In deroga al presente comma vedi l'articolo 72, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 13, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, e successivamente l'articolo 17, comma 2, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, non ancora convertito in Legge.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio (1)**

#### **Art. 7.**

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di **credito agrario e peschereccio** di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.<sup>(2)</sup>

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del **credito agrario e peschereccio** sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di **credito agrario e peschereccio**. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte

delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.(3)

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di **credito agrario e peschereccio**(4).

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 446, lettera e) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 446, lettera e) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 446, lettera e) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 446, lettera e) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni previdenziali**

#### Art. 8.

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento (1) .

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

## **Articolo 9**

### **Epizoozie (1)**

#### Art. 9.

[1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.] (2)

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

[2] Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Articolo 9 bis 2**

### **Cumulo (1)**

#### Art. 9-bis

1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.

[1] Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Articolo 10**

## **Pubblicità degli interventi**

### **Art. 10.**

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Capo III**

### **Organismi collettivi 1**

**[1] Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.**

**[1] Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.**

## **Articolo 11**

### **Costituzione e finalità**

#### **Art. 11.**

1. Gli Organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche (1):

a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.

2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività degli organismi collettivi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale (2).

3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori

situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma(3).

4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture (4).

[5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.] (5)

[1] Alinea modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[2] Comma modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[3] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

[4] Comma modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 e successivamente abrogato dall'articolo 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Articolo 12**

### **Statuto e amministrazione (1)**

#### Art. 12.

1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività (2).

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo collettivo di difesa (3).

3. Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, [della zona] aventi i requisiti prescritti [, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione] (4);

b) la nomina del collegio sindacale [, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ] (5);

[c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche , il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, e' approvato dal consiglio di amministrazione ;](6)

d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) [, c)] e d) del comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.(7)

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

[2] Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[4] Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[5] Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[6] Lettera modificata dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[7] Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32 .

## **Articolo 13**

### **Vigilanza**

Art. 13.

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale(1).

[2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.] (2)

[2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero da' corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.] (3)

[1] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 e successivamente abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 e successivamente abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Articolo 14**

### **Interventi a favore degli associati**

Art. 14.

1. Gli Organismi collettivi di difesa hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati (1).

2. Gli Organismi collettivi di difesa, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[2] Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

## **Capo IV**

### **Altre disposizioni**

#### **Articolo 15**

#### **Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale (1) (2)**

##### Art. 15.

[1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.] (3)

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori»(4)(5).

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria (6).

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa vedi l'articolo 4 terdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

[2] Vedi l'articolo 12, comma 5, del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100.

[3] Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[4] Per l'incremento del Fondo di cui al presente comma, relativo all'anno 2004, vedi articolo 1 bis del D.L. 12 luglio 2004, n. 168; per l'anno 2005 vedi l'articolo 1 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22; per l'anno 2007 vedi l' articolo 42 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159; per l'anno 2008 vedi l'articolo 1-bis del D.L. 3 novembre 2008, n. 171; per l' anno 2017 vedi l' articolo 15, comma 6, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Per l'incremento del Fondo di cui al presente comma, di 20 milioni di euro, relativo all'anno 2019 vedi l'articolo 10, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44. A norma dell'articolo 1, comma 502 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di cui al presente articolo, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Vedi inoltre l'articolo 222, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[5] Comma modificato dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32.

[6] Comma sostituito dall'articolo 1 comma 84 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

## **Articolo 16**

### **Abrogazione norme**

#### Art. 16.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;

c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;

d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;

e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;

f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;

g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

## **Capo V Strumenti finanziari**

### **Articolo 17 Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese**

#### Art. 17.

1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni (1).

2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (2).

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari (3).

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni (4) (5).

4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 (6).

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo nonché quelle previste dall' articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1 , comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , è soppresso , nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie (7) .

5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 (8) .

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzata ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie che attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento (9) .

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, è abrogato (10).

(1) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 209, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(3) A norma dell'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli interventi previsti dal presente comma possono essere utilizzate le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio.

(4) A norma dell'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli interventi previsti dal presente comma possono essere utilizzate le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio.

(5) Comma modificato dall'articolo 64, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

(7) Comma modificato dall'articolo 10 comma 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall' articolo 5 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(8) Comma inserito dall'articolo 10 comma 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In attuazione del presente comma vedi il D.M. 24 marzo 2006

(9) Comma aggiunto dall' articolo 5 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 e successivamente modificato dall'articolo 64, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1.

(10) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.18 aprile 2008, n. 82.

## **Articolo 18**

### **Altri interventi**

Art. 18.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione , i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria azienda (1).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione , i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto (1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(1) Comma così modificato dall'articolo 7 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.